

D.M. Ministro dell'economia e delle finanze 6/10/2011

Autore: Redazione

Art. 1 Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 22, lett. b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto e' determinata come segue:

- a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 aprile 2006, già posti a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze sottoposte ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005.

Art. 2 Importi dovuti e modalita' di versamento

1. Oltre all'importo spettante tra quelli di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 1, e' dovuta dai richiedenti la somma di euro 27,50 di cui al decreto 4 aprile 2006 citato in premessa, relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.

2. Il contributo di cui all'art. 1 e la somma di euro 27,50 vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».

Art. 3 Casi di esclusione

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 1, non trovano applicazione nei confronti di:

- a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
- b) cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
- e) cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Art. 4 Fondo rimpatri

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è istituito, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza.

2. Con le modalità previste al successivo art. 5 una quota pari al cinquanta per cento del contributo di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 1 affluisce, al netto del costo del documento elettronico pari ad euro 27,50, al «Fondo rimpatri» di cui al precedente comma 1.

3. La restante quota del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'art. 1, è riassegnata ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, come segue:

40% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

30% alla missione «Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle attività di competenza degli Sportelli unici;

30% alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» di competenza del Dipartimento per la Libertà civili e l'immigrazione per l'attuazione del Regolamento sull'Accordo di integrazione previsto

dall'art. 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 5 Modalita' e procedure per il riversamento delle somme all'entrata dello Stato

1. A valere sulle disponibilita' affluite, ai sensi del presente decreto, sul conto corrente postale n. 67422402, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, effettua, con cadenza mensile, appositi riversamenti all'Entrata dello Stato, con imputazione:

al capitolo 3354, art. 1 - Capo X -, per quanto riguarda l'importo di Euro 27,50 di cui al precedente art. 2;
al capitolo 2439, art. 22 - Capo XIV - per quanto concerne le somme da destinare, ai sensi della citata legge n. 94/2009, al Ministero dell'interno.

2. A seguito dei predetti riversamenti all'Entrata dello Stato, con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono effettuate riassegnazioni, per pari importi, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sara' registrato a norma di legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

<https://www.diritto.it/normativa/d-m-ministro-dell-economia-e-delle-finanze-6102011/>